

## **Sentenza Corte di Cassazione 23 aprile 2001, n. 6001**

### **Sezione Lavoro**

#### **Denuncia della inadeguatezza della retribuzione stabilita dalle parti con accordo scritto - Limiti al controllo da parte del giudice**

Ove sia denunciata (nella specie da parte dei lettori di lingua straniera presso le università) l'inadeguatezza della retribuzione contrattualmente stabilita dalle parti con accordo scritto, il compito del giudice consiste, e si esaurisce, nel verificarne la sufficienza e l'adeguatezza secondo i criteri dettati dall'art. 36 cost., senza che possa entrare in gioco - attesa l'insussistenza di un principio di necessaria comparazione intersoggettiva nel diritto del lavoro - un raffronto equiparativo con il trattamento retributivo di posizioni professionali (dei professori associati o dei ricercatori universitari) ritenute analoghe o corrispondenti (sulla base dell'enunciato principio, è stata esclusa la censura rivolta alla sentenza impugnata, che aveva negato l'equiparabilità della retribuzione dei lettori a quella dei professori associati o dei ricercatori universitari, anche sotto il profilo della acquisizione di mansioni superiori rispetto a quelle dedotte ad oggetto del contratto, essendo stato accertato - con motivazione che la suprema corte ha riscontrato immune da vizi logici e giuridici - che le funzioni esercitate dai lettori si erano risolte in un'attività di supporto tecnico meramente strumentale all'insegnamento, come tale diversa da quella di docenza e di ricerca scientifica).